



CFS/mm

**OGGETTO:** Servizio di brokeraggio assicurativo  
ANNI 2019 e 2020  
CIG n. Z3329E5E68

Spett.le Ditta  
Marsh S.p.A.  
Viale Bodio, 33  
20158 – MILANO

Pec: ancona.pec@cert.marsh.it

Premesso che

- con decreto del Dirigente n. 291 del 02.10.2019 è stata autorizzata una procedura per l'affidamento di un servizio di brokeraggio assicurativo per gli anni 2019 e 2020 - Importo massimo stimato Euro 4.990,00, I.V.A. ed oneri esclusi, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
- con decreto del Dirigente n. 316 del 29.10.2019 il servizio brokeraggio assicurativo è stato aggiudicato a codesta ditta per l'importo di Euro 4.990,00, I.V.A. ed oneri esclusi, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dalla data di accettazione del presente contratto e fino al 31.12.2020;

si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore di A.S.S.A.M. - con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze dell' Agenzia. In particolare sono comprese nel servizio le prestazioni indicate all'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto che qui si intende integralmente richiamato.

La ditta MARSH SpA - P.I. 01699520159 - si impegna quindi ad eseguire il servizio di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto nonché nel capitolato speciale d'appalto che fa parte integrante del presente contratto.

Fa altresì parte integrante del presente contratto il patto di integrità, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190.

#### **Art. 2 – Durata e importo pagamento**

Il presente contratto ha decorrenza dalla data di accettazione fino al 31.12.2020, rinnovabile per un ulteriore anno e quindi fino al 31.12.2021.

Tutte le prestazioni fornite da MARSH SpA in qualità di broker di assicurazione, verranno remunerate dalle compagnie di assicurazione, mediante il pagamento di commissioni, computate quale quota percentuale del premio assicurativo, in misura pari a quella normalmente praticata dal mercato assicurativo.

Resta inteso tra le parti che oltre alla commissione di cui al comma che precede, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico dell'Ente.

#### **Art. 3 - Domicilio**

La ditta MARSH SpA ha eletto domicilio a Milano - Viale Bodio, 33.

Qualunque eventuale variazione deve essere tempestivamente notificata all'ASSAM la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

#### **Articolo 4 -Oneri, obblighi ed adempimenti**

Sono a carico di MARSH SpA tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

Sono, altresì, a carico di MARSH SpA, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si



rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

#### **Articolo 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

MARSH SpA si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 6 - Espletamento del servizio**

MARSH SpA si impegna ad effettuare il servizio nei tempi e nei modi previsti dal presente contratto e dal capitolato speciale d'appalto che si intende integralmente richiamato, a pena la possibilità per l'ASSAM di dichiarare risolto il presente atto in danno della ditta medesima.

#### **Articolo 7 - Penali**

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente contratto e nel capitolato speciale, ASSAM provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 15 giorni per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 per ogni ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo l'eventuale diritto alla richiesta di risarcimento del danno.

#### **Articolo 8 - Risoluzione**

Fermo quantoprevisto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti di MARSH SpA sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, MARSH SpA ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; la stazione appaltante acquisisce il diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'ASSAM, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) qualora sia stato depositato contro MARSH SpA un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- b) qualora l'appaltatore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
- c) qualora l'appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.



In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta “giusta causa”, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### **Articolo 9 -Recesso**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

#### **Articolo 10 -Danni e responsabilità civile**

La Ditta MARSH SpA assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### **Articolo 11 - Divieto di cessione del contratto**

È fatto assoluto divieto a MARSH SpA di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.

In caso di inadempimento da parte di MARSH SpA degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

#### **Articolo 12 – Subappalto**

E' consentito il subappalto nei limiti consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

#### **Articolo 13 -Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra MARSH SpA ed ASSAM, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

#### **Articolo 14 -Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'ASSAM, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dell'ASSAM, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati da MARSH SpA all'ASSAM avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs.n.196/2003e s.m.i. e del Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento Europeo Privacy GDPR 679/2016.con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

#### **Articolo 15 -Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

MARSH SpA assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

MARSH SpA si impegna a dare immediata comunicazione all'ASSAM ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (sub-appaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



**Articolo 16 -Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Mauro Mazzieri, Responsabile del Centro Operativo Gestione Risorse Finanziarie, Strumentali, Patrimoniali, Contratti e Sicurezza sul Lavoro dell'ASSAM.

Si prega di restituire il presente contratto – già firmato digitalmente dal Dirigente dell'ASSAM Dott. Uriano Meconi – unitamente al patto di integrità e disciplinare tecnico allegati - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo **assam@emarche.it** debitamente firmati digitalmente dal rappresentante legale della ditta MARSH SpA che con la firma digitale dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati, nonchè, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Uriano Meconi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R.n. 445/2000 e norme collegate, nonché dal D.L. n. 145/2013, convertito con Legge n. 9/2014, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Per accettazione  
**MARSH SpA**

---

P.I. 01699520159

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE  
Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/1997 n.9  
60027 OSIMO (AN) – Via dell'Industria, 1 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

PEC: assam@emarche.it